

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019

129/2019/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DELLE OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI PER L'IMPRESA
DISTRIBUTTRICE LUNIGAS I.F. S.P.A., PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060^a riunione del 9 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dal 1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 667/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 667/2018/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese, all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari al 1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 667/2018/R/GAS sono state approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65, della RTDG, per l'anno 2019;
- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 667/2018/R/GAS, l'impresa distributtrice 457 - Lunigas I.F. S.p.a. non ha provveduto all'invio dei dati entro il termine del 19 novembre 2018, di chiusura della raccolta dati;
- nella parte di motivazione della medesima deliberazione è stato evidenziato che, sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, l'impresa 457 - Lunigas I.F. S.p.a. risulta servire negli anni precedenti un numero di punti di riconsegna superiore a 300, nelle località BORGIO A MOZZANO (LU) – ID Località 7891, MINUCCIANO (LU) – ID Località 5740, PONTREMOLI (MS) – ID Località 5738, LICCIANA NARDI

(MS) - ID Località 5737, FOSDINOVO (MS) - ID Località 5736, FIVIZZANO (MS) - ID Località 5735, COMANO (MS) - ID Località 5734 e AULLA (MS) - ID Località 5731;

- con la deliberazione 667/2018/R/GAS, l’Autorità ha determinato le opzioni gas diversi, per l’ambito gas diversi Lunigas I.F. S.p.a. - regione Toscana sulla base delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti;
- l’impresa 457 - Lunigas I.F. S.p.a. ha presentato, entro il 15 febbraio 2019, istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG, per l’anno 2019 e ha apportato le relative modifiche nel sistema di raccolta dati, integrando le informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accettare la richiamata istanza presentata dall’impresa distributrice 457 - Lunigas I.F. S.p.a. per il 2019;
- in relazione alla rettifica dei dati, di cui al punto precedente, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG;
- procedere alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l’ambito gas diversi Lunigas I.F. S.p.a. - regione Toscana, per l’anno 2019

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l’ambito gas diversi Lunigas I.F. S.p.a. – regione Toscana

- 1.1 Sono rideterminate le opzioni tariffarie gas diversi per l’impresa distributrice Lunigas I.F. S.p.a., per l’anno 2019, secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L’indennità amministrativa di cui all’articolo 4, comma 5, della RTDG si applica all’impresa riportata nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini